

11008

Messaggio
del Consiglio federale all'Assemblea federale
a sostegno di un progetto di decreto che approva
la convenzione sullo statuto degli apolidi

(Dell'11 agosto 1971)

Onorevoli signori, presidente e consiglieri,

Abbiamo l'onore di sottoporvi, con questo messaggio, un progetto di decreto federale che approva la convenzione concernente lo statuto degli apolidi firmata a New York il 28 settembre 1954. Vi presentiamo inoltre un disegno di decreto federale inteso a modificare quello del 4 ottobre 1962 sullo statuto dei rifugiati nell'AVSI.

Prospetto liminare

La presente convenzione, firmata in Nuova York il 28 settembre 1954, tende essenzialmente a porre gli apolidi sullo stesso piano dei rifugiati sia quanto allo statuto personale, ai viaggi, alle assicurazioni sociali, sia quanto ad un'eventuale assistenza pubblica. È naturale dunque che il testo recepisca, spesso alla lettera, le norme della convenzione sullo statuto dei rifugiati (Ginevra 28 lug. 1951, DF d'approvazione del 14 dic. 1954).

Ventidue Stati hanno, a tutt'oggi, ratificato il nuovo atto internazionale. Giusta le valutazioni dei Cantoni, esso verrebbe, in Svizzera, a concernere circa 400 persone, peraltro non bisognose d'assistenza — donde scarsa eventualità di spese, che risulterebbero comunque esigue. Lo stesso dicasi per l'AVSI. La ratifica non esplicherebbe influenza alcuna sull'effettivo del personale federale.

I. Introduzione

Con decreto federale del 14 dicembre 1954 (RU 1955 467), avete autorizzato il Consiglio federale a ratificare la convenzione del 28 luglio 1951 concernente lo statuto dei rifugiati elaborata dalle Nazioni Unite (RU 1955 469). Il decreto federale del 28 settembre 1962 concerneva la ratificazione dell'accordo internazionale relativo ai marinai rifugiati, stipulato all'Aja, il



23 novembre 1957 (RU 1964 143). Infine, col decreto federale del 4 marzo 1968 avete approvato il protocollo del 31 gennaio 1967 concernente lo statuto dei rifugiati (RU 1968 1148).

Un comitato speciale del Consiglio economico e sociale per i rifugiati e gli apolidi e la conferenza dei plenipotenziari riunita a Ginevra nel luglio 1951, avevano lasciato senza soluzione il problema degli apolidi non rifugiati. Un progetto di protocollo concernente queste persone era però stato elaborato e sottoposto all'esame dei Governi. Dopo diversi anni di studi, il testo è stato messo a punto nel corso di una seconda conferenza riunitasi a New York dal 13 al 24 settembre 1954. Il nostro Paese ha preso parte a questi lavori e l'osservatore svizzero ha firmato il documento. La conferenza ha tuttavia preferito sostituire il progetto di protocollo con una nuova convenzione. Quest'ultima, applicabile agli apolidi de jure, riprende in gran parte le disposizioni dello statuto dei rifugiati, particolarmente in materia di statuto personale, di assistenza e di sicurezza sociale. Abbiamo l'onore di sottoporre oggi alla vostra approvazione questa convenzione.

II. In generale

Per molto tempo non è sembrato opportuno avviare le formalità necessarie per la ratificazione della convenzione, dato che gli stranieri apolidi non rifugiati sono pochi in Svizzera; stando a una valutazione dei Cantoni si tratterebbe di circa 400 persone. Tuttavia, la convenzione è entrata in vigore il 6 giugno 1960 dopo ratifica da parte di 6 Stati, divenuti ora 22 (Algeria, Belgio, Botswana, Danimarca, Equatore, Finlandia, Francia, Guinea, Irlanda, Israele, Italia, Liberia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Repubblica di Corea, Regno Unito, Svezia, Trinidad e Tobago, Tunisia, Uganda, Jugoslavia). È quindi sembrato indicato che anche la Svizzera preveda la ratificazione della Convenzione sugli apolidi per spirito di solidarietà internazionale, per ragioni psicologiche e politiche e per concludere l'opera intesa a proteggere le persone non favorite dalla sorte.

I Cantoni e le organizzazioni consultati approvano la ratifica.

III. Commento delle disposizioni

Come abbiamo visto, le disposizioni relative allo statuto degli apolidi sono nelle grandi linee identiche a quelle valide per i rifugiati. Non sembra quindi necessario analizzarle singolarmente. La loro applicazione non dovrebbe neppure incontrare ostacoli. L'articolo primo, relativo alla definizione del termine di «apolide», è più breve di quello che concerne i rifugiati. Alcune modificazioni minori concernono gli articoli 8 (dispensa dalle misure eccezionali), 15 (diritto d'associazione) e 19 (professioni liberali).

Se le clausole applicabili agli interessati sono redatte, nell'articolo 17, in maniera più restrittiva per quanto riguarda l'assunzione d'impiego, si deve pensare che il piccolo numero di casi di apolidi non creeranno in pratica problemi. Del resto si deve far presente quanto segue: Nel 1954, quando fu ratificata la convenzione sullo statuto dei rifugiati, nel decreto federale fu introdotta la riserva seguente: «Ad articolo 17: Per quanto concerne l'esercizio di un'attività lucrativa, i rifugiati sono parificati, in diritto, agli stranieri in generale, ritenuto che le autorità competenti si sforzeranno di applicare per quanto possibile le disposizioni previste da questo articolo». Tuttavia l'articolo 17 della convenzione suddetta conteneva un secondo capoverso che prevedeva misure di favore per i rifugiati che risiedevano da 3 anni nel Paese, che avevano per coniuge una persona che possiede la nazionalità dello Stato di residenza o che avevano uno o più figli che possiedono la cittadinanza dello Stato di residenza. Questo capoverso non è più stato ripreso nell'articolo 17 della convenzione sugli apolidi. Per contro, la riserva indicata più sopra può oggi essere considerata come superata. In base alla regolamentazione attuale, i rifugiati non sono sottoposti a nessuna limitazione e il decreto del Consiglio federale del 21 aprile 1971 che limita il numero degli stranieri che esercitano un'attività lucrativa, dispone espressamente che i rifugiati riconosciuti come tali dalla Divisione federale di polizia non sono assoggettati a questo decreto. Quindi non risulta indicato esprimere una riserva all'articolo 17 della convenzione sullo statuto degli apolidi. Per contro, sembra giunto il momento di abbandonare la riserva fatta quando fu ratificata la convenzione sullo statuto dei rifugiati. Proponiamo perciò nel progetto di decreto allegato di autorizzare il Consiglio federale a ritirare questa riserva.

Inoltre, le disposizioni degli articoli 31 (rifugiati in situazione irregolare nel Paese di accoglimento) 33 (divieto di espulsione e di rinvio), 35 (cooperazione delle autorità nazionali con le Nazioni Unite) e 37 (relazioni con la convenzione anteriore) della convenzione relativa allo statuto dei rifugiati non sono state riprese in quella concernente gli apolidi. Infine, l'articolo 35 (firma, ratificazione e adesione) è redatto in una forma diversa da quella dell'articolo 39 della convenzione sui rifugiati. Con l'atto finale, la conferenza ha considerato del resto che l'articolo 33 della convenzione del 1951 sullo statuto dei rifugiati concernente il divieto d'espulsione e di rinvio di una persona verso i confini di territori in cui la sua vita o la sua libertà sarebbero minacciate a motivo della sua razza, della sua religione ecc. esprimeva un principio generalmente ammesso; essa ha perciò considerato che non era necessario includere un articolo equivalente nella convenzione sullo statuto degli apolidi.

Una disposizione inserita nel progetto di decreto federale allegato prevede l'assunzione da parte della Confederazione delle spese eventuali di assistenza, secondo la disposizione valida per i rifugiati. Le istituzioni private d'assistenza affiliate all'Ufficio centrale svizzero per l'aiuto ai rifugiati si

sono dichiarate pronte a occuparsi dell'assistenza agli apolidi. In base alle disposizioni del decreto federale del 26 aprile 1951/11 marzo 1960 concernente i contributi della Confederazione all'assistenza dei rifugiati, la Divisione di polizia rimborserebbe alle istituzioni il 75% delle spese d'assistenza. I Cantoni sarebbero perciò liberati dall'obbligo di assistere, all'occorrenza, gli apolidi.

Per quanto riguarda il titolo di viaggio, siamo del parere che con venga rinunciare a far stampare un nuovo documento riservato esclusivamente agli apolidi; infatti uno dei documenti di viaggio svizzeri potrebbe portare sovrainpresso un timbro accennante alla convenzione del 28 settembre 1954.

Con decreto federale d'obbligatorietà generale, del 4 ottobre 1962, lo statuto dei rifugiati nell'AVSI è stato regolato in modo esauriente. Tale disciplinamento va ora esteso agli apolidi, visto lo stretto parallelismo delle rispettive convenzioni.

Del resto, ratificata che fosse la convenzione sugli apolidi, non si giustificherebbe più affatto un loro trattamento diverso, atteso poi che sono in numero esiguo, ridotto ulteriormente dal fatto che parte degli apolidi hanno potuto beneficiare dell'ampliamento della nozione di «rifugiato», cardine del precitato decreto del 4 ottobre 1962 nonché del protocollo sui rifugiati del 31 gennaio 1967. Breve è ormai il passo per giungere a un trattamento identico per tutti, il quale, del resto, corrisponderebbe alle soluzioni adottate nei più recenti disciplinamenti multilaterali.

Per compiere il suddetto breve passo, basta modificare il decreto federale succitato del 4 ottobre 1962, il che va però fatto, per ragioni di forma, mediante un decreto federale d'obbligatorietà generale sottoposto a referendum facoltativo.

IV. Conseguenze finanziarie. Personale

Come abbiamo già detto, il numero di apolidi che potrebbero beneficiare nel nostro Paese dello statuto della convenzione è minimo. Stando alle indicazioni dei Cantoni, si tratta di un numero limitato (400) di persone che, del resto, non hanno per ora affatto bisogno di essere aiutate materialmente. Le eventuali spese d'assistenza, che è impossibile di prevedere, saranno quindi ridotte:

Per le stesse ragioni, pure il sovraccarico finanziario per l'AVSI reterà, anche nel lungo periodo, molto modesto. Il personale amministrativo non subirà nessuna modificazione in seguito all'entrata in vigore della convenzione.

V. Base costituzionale

1. Il progetto di decreto federale allegato, approvante la convenzione, ha come base costituzionale l'articolo 8 della Costituzione che attribuisce alla Confederazione la competenza di stipulare trattati con gli Stati esteri.

La competenza dell'Assemblea federale si basa sull'articolo 85 numero 5 della Costituzione.

La convenzione può essere disdetta in qualsiasi momento con notificazione inviata al segretario generale delle Nazioni Unite; la disdetta diviene effettiva dopo un termine di 12 mesi. In queste condizioni la sua approvazione non è sottoposta al referendum in materia di accordi internazionali previsto dall'articolo 89 capoverso 4 della Costituzione.

2. Base costituzionale del secondo disegno di decreto federale è l'articolo 34 ^{quater} della Costituzione che dà facoltà alla Confederazione di legiferare in materia di AVSI. Come già il decreto federale attualmente vigente, anche il nuovo decreto va sottoposto a referendum facoltativo.

VI. Osservazioni finali e proposta

La convenzione non ha una grande importanza dato il numero di apolidi residenti in Svizzera. Ciò nonostante le sue disposizioni permetteranno di migliorare la condizione dell'apolide che non beneficia dello statuto di rifugiato. Considerati gli sforzi svolti su piano internazionale a favore di questo gruppo di persone, ci permettiamo proporvi d'adottare il progetto di decreto allegato che approva la convenzione.

Gradite, onorevoli signori presidente e consiglieri, i sensi della nostra massima considerazione.

Berna, 11 agosto 1971.

In nome del Consiglio federale svizzero,

Il presidente della Confederazione:

Gnägi

Il cancelliere della Confederazione:

Huber

(Disegno)

**Decreto federale
che approva la convenzione internazionale
sullo statuto degli apolidi**

(Del _____)

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto gli articoli 8 e 85 numero 5 della Costituzione;

visto il messaggio del Consiglio federale dell'11 agosto 1971 ¹⁾,

decreta:

Articolo unico

¹ La convenzione del 28 settembre 1954 sullo statuto degli apolidi è approvata.

² Il Consiglio federale è autorizzato a ratificare la convenzione.

³ L'assistenza degli apolidi ai quali si applica la convenzione è regolata dal decreto federale concernente il contributo della Confederazione all'assistenza dei rifugiati del 26 aprile 1951 / 11 marzo 1960.

⁴ Il Consiglio federale è autorizzato a sopprimere la riserva fatta dalla Svizzera riguardo all'articolo 17 della convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951.

⁵ Il presente decreto, pur non essendo d'obbligatorietà generale, sarà nondimeno pubblicato nella *Raccolta ufficiale delle leggi federali*.

¹⁾ FF 1971 II 181

(Disegno)

**Decreto federale
che modifica il decreto federale sullo statuto dei rifugiati
nell'AVS e nell'AI**

(Del _____)

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 34 ^{quater} della Costituzione federale;

visto la convenzione del 28 settembre 1954 sullo statuto degli apolidi;

visto il messaggio del Consiglio federale dell'11 agosto 1971 ¹⁾,

decreta:

I

Il decreto federale del 4 ottobre 1962 sullo statuto dei rifugiati nell'AVS e nell'AI è modificato come segue

Tit.

Decreto federale sullo statuto dei rifugiati e degli apolidi nell'AVS e nell'AI

Art. 3 ^{bis} (*nuovo*)

^{3 bis} I disposti degli articoli 1 - 3 si applicano per analogia agli apolidi.

II

¹ Il Consiglio federale stabilisce la data dell'entrata in vigore del presente decreto.

² Le prestazioni agli apolidi, in virtù del presente decreto, saranno date anche per eventi assicurati accaduti prima della sua entrata in vigore; tuttavia quelle dell'AI verranno pagate solo se l'assicurato risiede ancora in Svizzera nel momento della detta entrata in vigore. I termini di presentazione delle domande decorrono, il più presto, da tale data.

³ Il Consiglio federale è incaricato d'eseguire il presente decreto.

⁴ Il Consiglio federale è incaricato di pubblicare il presente decreto giusta la legge del 17 giugno 1874 sulle votazioni popolari per leggi e decreti federali.

¹⁾ FF 1971 II 181

Convenzione sullo statuto degli apolidi

Conchiusa a Nuova York il 28 settembre 1954

Preambolo

Le Alte Parti contraenti,

Considerando che la Carta delle Nazioni Unite e la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo approvata il 10 dicembre 1948 dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite, hanno affermato il principio che gli esseri umani, senza distinzione, devono godere dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali,

Considerando che l'Organizzazione delle Nazioni Unite ha più volte manifestato il suo profondo interessamento per gli apolidi e che si è preoccupata di garantire loro l'esercizio dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali nella maggiore misura possibile,

Considerando che unicamente gli apolidi che sono pure rifugiati possono beneficiare della Convenzione del 28 luglio 1951 relativa allo statuto dei rifugiati e che esistono numerosi apolidi ai quali detta Convenzione non è applicabile,

Considerando che è auspicabile di regolare e migliorare le condizioni degli apolidi mediante un accordo internazionale,

Hanno convenuto le disposizioni seguenti:

Capitolo I: Disposizioni generali

Articolo 1

Definizione del termine «apolide»

1. Ai fini della presente Convenzione, il termine «apolide» indica una persona che nessun Stato considera come suo cittadino nell'applicazione della sua legislazione.

2. Questa Convenzione non sarà applicabile:

- i) alle persone che beneficiano attualmente di una protezione o di un'assistenza da parte di un organismo o di un'istituzione delle Nazioni Unite diversa che l'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati, fin tanto che beneficieranno di detta protezione o assistenza;

- ii) alle persone considerate dalle autorità competenti del Paese nel quale le stesse hanno stabilito la loro residenza, come aventi i diritti e gli obblighi connessi al possesso della nazionalità di questo Paese;
- iii) alle persone delle quali si avranno fondate ragioni per credere:
 - a. che hanno commesso un crimine contro la pace, un crimine di guerra o un crimine contro l'umanità, ai sensi degli strumenti internazionali elaborati, contenenti le disposizioni relative a questi crimini;
 - b. che hanno commesso un crimine grave di diritto comune fuori del Paese ospitante prima di esservi ammesse;
 - c. che si sono rese colpevoli di atti contrari agli scopi ed ai principi delle Nazioni Unite.

Articolo 2

Obblighi generali

Ogni rifugiato ha, verso il Paese in cui risiede, doveri che includono segnatamente l'obbligo di conformarsi alle leggi ed ai regolamenti, come pure alle misure prese per il mantenimento dell'ordine pubblico.

Articolo 3

Divieto delle discriminazioni

Gli Stati contraenti applicheranno agli apolidi le disposizioni di questa Convenzione senza discriminazione quanto alla razza, la religione o al Paese d'origine.

Articolo 4

Religione

Gli Stati contraenti, concederanno agli apolidi, sul loro territorio, un trattamento almeno pari a quello concesso ai propri cittadini, circa la libertà di praticare la loro religione e la libertà d'istruzione religiosa dei loro figli.

Articolo 5

Diritti concessi indipendentemente dalla presente Convenzione

Nessuna disposizione di questa Convenzione intacca gli altri diritti e vantaggi accordati agli apolidi, indipendentemente da questa Convenzione.

Articolo 6

L'espressione «nelle stesse circostanze»

Agli effetti della presente Convenzione, il concetto «nelle stesse circostanze» implica che tutte le condizioni (segnatamente quelle riguardanti la durata e le premesse per il soggiorno o la residenza) alle quali l'interessato

dovrebbe adempiere per poter esercitare il diritto in causa anche se non fosse un apolide, devono essere adempiute dallo stesso, escluse le condizioni che per loro natura non possono essere adempiute da un apolide.

Articolo 7

Esenzione dalla condizione della reciprocità

1. Con riserva delle disposizioni più favorevoli previste dalla presente Convenzione, ogni Stato contraente deve accordare agli apolidi il trattamento concesso in generale agli stranieri.

2. Dopo un soggiorno di tre anni, tutti gli apolidi devono fruire, sul territorio degli Stati contraenti, dell'esenzione dalla condizione della reciprocità legislativa.

3. Ciascuno Stato contraente continua a concedere agli apolidi i diritti e i vantaggi cui essi già avevano diritto, indipendentemente dalla reciprocità, alla data d'entrata in vigore della presente Convenzione per detto Stato.

4. Gli Stati contraenti devono esaminare con benevolenza la possibilità di concedere agli apolidi, indipendentemente dalla reciprocità, diritti e vantaggi non compresi tra quelli cui possono pretendere in virtù dei capoversi 2 e 3, come pure la possibilità di estendere l'esenzione dalla condizione della reciprocità ad apolidi che non adempiono le condizioni previste nei capoversi 2 e 3.

5. Le disposizioni dei capoversi 2 e 3 del presente articolo sono applicabili tanto ai diritti ed ai vantaggi previsti negli articoli 13, 18, 19, 21 e 22 della presente Convenzione, quanto a quelli che non sono previsti nella Convenzione.

Articolo 8

Esenzione da misure straordinarie

Per quanto concerne le misure straordinarie che possono essere prese contro la persona, i beni o gli interessi dei cittadini di uno Stato determinato, gli Stati contraenti non le applicheranno ai rifugiati che siano formalmente cittadini di detto Stato, per il solo fatto di questa loro cittadinanza. Gli Stati contraenti, che a motivo della loro legislazione, non possono applicare la norma generale prevista nel presente articolo, autorizzano in casi appropriati esenzioni a favore di tali apolidi.

Articolo 9

Misure provvisorie

Nessuna disposizione della presente Convenzione impedisce a uno Stato contraente, in tempo di guerra o in altre circostanze gravi ed eccezio-

nali, di prendere provvisoriamente, rispetto a una persona determinata, le misure che detto Stato considera indispensabili per la sicurezza nazionale, fino al momento in cui lo Stato contraente di cui si tratta, abbia accertato se tale persona è effettivamente un apolide e se le misure prese devono essere mantenute nei suoi confronti nell'interesse della sicurezza nazionale.

Articolo 10

Continuità della residenza

1. Se un apolide, durante la seconda guerra mondiale, è stato deportato e trasferito sul territorio di uno Stato contraente e vi risiede, la durata di questo soggiorno forzato è computata come residenza regolare su detto territorio.

2. Se un apolide, durante la seconda guerra mondiale, è stato deportato dal territorio di uno Stato contraente e vi è ritornato prima dell'entrata in vigore della presente Convenzione per stabilirvi il suo domicilio, il periodo che precede la deportazione e quello a essa successivo sono considerati come un solo periodo ininterrotto, per tutti i casi in cui è richiesta una residenza ininterrotta.

Articolo 11

Gente di mare apolide

Trattandosi di apolidi, regolarmente impiegati come membri dell'equipaggio di un natante che batte bandiera di uno Stato contraente, questo Stato deve esaminare con benevolenza la possibilità di autorizzare tali apolidi a stabilirsi sul suo territorio e di rilasciare loro titoli di viaggio oppure, di ammetterli temporaneamente sul suo territorio, in particolare, per agevolare loro la costituzione del domicilio in un altro Paese.

Capitolo II: Condizione giuridica

Articolo 12

Statuto personale

1. Lo statuto personale di un apolide è determinato in base alla legge del suo Paese di domicilio o, in mancanza di un domicilio, in base alla legge del Paese di residenza.

2. I diritti precedentemente acquisiti dall'apolide e derivanti dal suo statuto personale, in particolare quelli dipendenti dal matrimonio, saranno rispettati da tutti gli Stati contraenti, con riserva, se è il caso, dell'adempimento delle formalità previste dalla legislazione di ciascuno Stato; tuttavia, deve trattarsi di un diritto che detto Stato avrebbe riconosciuto quand'anche l'interessato non fosse divenuto un apolide.

Articolo 13

Proprietà mobiliare ed immobiliare

Gli Stati contraenti concedono a ciascun apolide il trattamento più favorevole possibile e in ogni modo un trattamento almeno pari a quello concesso in generale, agli stranieri, nelle stesse circostanze, per quanto concerne l'acquisto della proprietà mobiliare ed immobiliare ed i diritti a ciò relativi, nonché i contratti di locazione ed altri concernenti la proprietà mobiliare ed immobiliare.

Articolo 14

Proprietà intellettuale ed industriale

In materia di protezione della proprietà industriale, segnatamente di invenzioni, di disegni, di modelli, di marchi di fabbrica, di nome commerciale, ed in materia di protezione della proprietà letteraria, artistica e scientifica, ciascun apolide fruisce nello Stato in cui ha la sua residenza abituale, della protezione che è concessa ai cittadini di detto Paese. Nel territorio di uno qualsiasi degli altri Stati contraenti, egli fruisce della protezione che è concessa in detto territorio ai cittadini dello Stato in cui ha la sua residenza abituale.

Articolo 15

Diritto d'associazione

Per quanto concerne le associazioni a scopo non politico e non lucrativo e in sindacati professionali, gli Stati contraenti concedono agli apolidi che risiedono regolarmente sul loro territorio, un trattamento che non sia meno favorevole di quello accordato in generale agli stranieri, nelle stesse circostanze.

Articolo 16

Diritto di adire i tribunali

1. Ciascun apolide può adire liberamente i tribunali, sul territorio degli Stati contraenti.

2. Nello Stato contraente in cui ha la sua residenza abituale, ciascun apolide fruisce dello stesso trattamento concesso ai cittadini di detto Stato, per ciò che concerne il diritto di adire i tribunali, comprese l'assistenza giudiziaria e l'esenzione dalla *cautio judicatum solvi*.

3. Negli Stati contraenti in cui l'apolide non ha la sua residenza abituale, egli fruisce, per quanto concerne i diritti previsti nel capoverso 2, dello stesso trattamento che i cittadini del Paese in cui ha la sua residenza abituale.

Capitolo III: Attività lucrativa

Articolo 17

Professioni dipendenti

1. Gli Stati contraenti accorderanno agli apolidi residenti regolarmente sul proprio territorio un trattamento il più favorevole possibile ed in ogni modo non meno favorevole di quello concesso, in generale agli stranieri, nelle stesse circostanze per ciò che concerne l'esercizio di un'attività professionale dipendente.

2. Gli Stati contraenti, esaminano con benevolenza, se possono essere prese misure intese a parificare ai diritti dei loro cittadini quelli di tutti gli apolidi, per quanto concerne l'esercizio delle professioni dipendenti, segnatamente se si tratta di apolidi che sono entrati sul loro territorio in applicazione di un programma di assunzione di mano d'opera oppure di un piano d'immigrazione.

Articolo 18

Professioni indipendenti

Gli Stati contraenti, concedono agli apolidi che risiedono regolarmente sul loro territorio, il trattamento più favorevole possibile, e in ogni caso, un trattamento non meno favorevole di quello concesso nelle stesse circostanze agli stranieri in generale, per ciò che concerne l'esercizio di una professione indipendente nell'agricoltura, nell'industria, nell'artigianato e nel commercio, come pure per la costituzione di società commerciali ed industriali.

Articolo 19

Professioni liberali

Ciascuno Stato contraente, concede agli apolidi che risiedono regolarmente sul suo territorio, che sono titolari di diplomi riconosciuti dalle autorità competenti di detto Stato e desiderano esercitare una professione liberale, il trattamento più favorevole possibile e in ogni caso un trattamento non meno favorevole di quello concesso in generale agli stranieri nelle stesse circostanze.

Capitolo IV: Benessere sociale

Articolo 20

Razionamento

Qualora esista un sistema di razionamento cui è sottoposta la popolazione nel suo insieme e che disciplina la ripartizione generale di prodotti scarseggianti, gli apolidi saranno trattati come i cittadini dello Stato stesso.

Articolo 21

Alloggio

In materia di alloggi, gli Stati contraenti concedono, per quanto siffatto problema sia disciplinato da leggi e ordinanze o sia sottoposto al controllo delle autorità pubbliche, agli apolidi che risiedono regolarmente sul loro territorio, il trattamento più favorevole possibile e in ogni caso un trattamento non meno favorevole di quello concesso, nelle stesse circostanze, agli stranieri in generale.

Articolo 22

Educazione pubblica

1. Gli Stati contraenti, concedono ai rifugiati, in materia di scuola primaria, lo stesso trattamento concesso ai loro cittadini.

2. Per ciò che riguarda l'insegnamento nelle scuole che non sono scuole primarie, segnatamente circa l'ammissione agli studi, il riconoscimento di certificati di studio, di diplomi e di titoli universitari rilasciati all'estero, l'esenzione delle tasse scolastiche e l'assegnazione di borse di studio, gli Stati contraenti concedono agli apolidi il trattamento più favorevole possibile e in ogni caso un trattamento non meno favorevole di quello concesso, nelle stesse circostanze, agli stranieri in generale.

Articolo 23

Assistenza pubblica

In materia di assistenza e di soccorsi pubblici, gli Stati contraenti, concedono agli apolidi che risiedono regolarmente sul loro territorio, lo stesso trattamento concesso ai loro cittadini.

Articolo 24

Legislazione del lavoro e assicurazioni sociali

1. Gli Stati contraenti, concedono agli apolidi che risiedono regolarmente sul loro territorio, lo stesso trattamento concesso ai loro cittadini, per ciò che concerne:

- a. purché tali problemi siano disciplinati dalla legislazione o siano di competenza delle autorità amministrative: la retribuzione, compresi gli assegni familiari se tali assegni fanno parte della retribuzione, la durata del lavoro, le ore supplementari, i congedi pagati, le limitazioni poste al lavoro, a domicilio, l'età minima dei lavoratori, il tirocinio e la formazione professionale il lavoro delle donne e degli adolescenti ed il godimento dei vantaggi offerti dai contratti collettivi di lavoro;

b. le assicurazioni sociali (le disposizioni legali in materia di infortuni del lavoro, di malattie professionali, di maternità, di malattie, d'invalidità, di vecchiaia e di morte, di disoccupazione, di oneri familiari, nonché quelle relative a tutti gli altri rischi che, conformemente alla legislazione nazionale, sono coperti da un sistema di assicurazioni sociali), con riserva:

- i) di accordi appropriati intesi a salvaguardare diritti acquisiti e di quelli in corso d'acquisizione;
- ii) delle disposizioni particolari prescritte dalla legislazione nazionale dello Stato di residenza e riguardanti le prestazioni o le prestazioni parziali pagabili esclusivamente con fondi pubblici, come pure gli assegni pagati alle persone che non adempiono le condizioni per la concessione di una rendita ordinaria.

2. I diritti a prestazioni, derivanti dalla morte di un apolide in seguito ad un infortunio del lavoro o a una malattia professionale, non sono lesi dal fatto che l'avente diritto risiede fuori del territorio dello Stato contraente.

3. Gli Stati contraenti, estenderanno agli apolidi i vantaggi degli accordi conclusi o che dovessero concludere tra di loro, concernenti la conservazione dei diritti acquisiti o delle aspettative in materia di assicurazioni sociali, sempreché gli apolidi adempiano le condizioni previste per i cittadini dei Paesi firmatari di siffatti accordi.

4. Gli Stati contraenti esaminano con benevolenza la possibilità di estendere agli apolidi, entro i limiti del possibile, i vantaggi di accordi analoghi in vigore o che fossero un giorno in vigore tra questi Stati contraenti e Stati non contraenti.

• Capitolo V: Provvedimenti amministrativi

Articolo 25

Assistenza amministrativa

1. Qualora, per esercitare un diritto, un apolide necessitasse dell'appoggio di autorità straniera, alle quali egli non può ricorrere, gli Stati contraenti sul cui territorio egli risiede, vigileranno che detta assistenza gli sia concessa dalle proprie autorità.

2. Le autorità indicate nel capoverso 1 rilasciano o fanno rilasciare agli apolidi, sotto il loro controllo, i documenti o gli attestati che sono normalmente rilasciati a uno straniero dalle sue autorità nazionali o per il loro tramite.

3. I documenti o gli attestati rilasciati in tal modo, sostituiscono gli atti ufficiali rilasciati agli stranieri dalle loro autorità nazionali o per il loro tramite e fanno fede fino a prova del contrario.

4. Con riserva delle eccezioni che potrebbero essere ammesse a favore degli indigenti, per i servizi indicati nel presente articolo possono essere riscosse delle tasse, che devono tuttavia essere moderate e corrispondere a quelle riscosse dai cittadini dello Stato di cui si tratta, per servizi analoghi.

5. Le disposizioni del presente articolo non toccano gli articoli 27 e 28.

Articolo 26

Diritto di libera circolazione

Ciascuno Stato contraente, concede agli apolidi che soggiornano regolarmente sul suo territorio, il diritto di scegliersi il loro luogo di residenza e di circolarvi liberamente, con le riserve previste dall'ordinamento applicabile in generale, agli stranieri, nelle stesse circostanze.

Articolo 27

Documenti d'identità

Gli Stati contraenti rilasciano documenti d'identità a tutti gli apolidi residenti sul loro territorio e che non posseggono un valido titolo di viaggio.

Articolo 28

Titoli di viaggio

1. Gli Stati contraenti, rilasciano agli apolidi che risiedono regolarmente sul loro territorio, titoli di viaggio, che permettano loro di viaggiare fuori di tale territorio, sempreché non vi si oppongano motivi impellenti di sicurezza nazionale o d'ordine pubblico; le disposizioni dell'Allegato alla presente Convenzione sono applicabili a siffatti titoli. Gli Stati contraenti possono rilasciare un titolo di viaggio di questa natura a qualsiasi altro apolide che si trovi sul loro territorio; essi esamineranno con particolare attenzione i casi di apolidi che, trovandosi sul loro territorio, non sono in grado di ottenere un documento di viaggio dal Paese della loro residenza regolare.

Articolo 29

Oneri fiscali

1. Gli Stati contraenti, non devono riscuotere dagli apolidi, imposte, tasse o diritti di qualsiasi genere, diversi o d'importo superiore a quelli riscossi dai loro cittadini in circostanze analoghe.

2. Le disposizioni del paragrafo precedente, non vietano l'applicazione agli apolidi, delle disposizioni di leggi e ordinanze concernenti le tasse dovute dagli stranieri, per il rilascio di documenti amministrativi, compresi i documenti d'identità.

Articolo 30

Trasferimento di averi

1. Ciascun Stato contraente, deve permettere agli apolidi, conformemente alle sue leggi e alle sue ordinanze, di trasferire gli averi che hanno introdotto sul suo territorio, nel territorio di un altro Paese in cui sono stati ammessi per stabilirvisi.

2. Ciascun Stato contraente, esaminerà con benevolenza le domande di apolidi che desiderano ottenere l'autorizzazione di trasferire ogni altro loro avere necessario alla loro sistemazione, in un altro Paese in cui sono stati ammessi per stabilirvisi.

Articolo 31

Espulsione

1. Gli Stati contraenti possono espellere un apolide che risiede regolarmente sul loro territorio, soltanto per motivi di sicurezza nazionale o d'ordine pubblico.

2. L'espulsione può essere eseguita soltanto in base ad una decisione presa conformemente alla procedura prevista dalla legge. L'apolide deve, se motivi impellenti di sicurezza nazionale non vi si oppongono, essere ammesso a giustificarsi, a presentare ricorso e a farsi rappresentare a questo scopo davanti ad un'autorità competente o davanti ad una o più persone specialmente designate dall'autorità competente.

3. Gli Stati contraenti assegnano a detto apolide un termine adeguato, che gli permetta di farsi ammettere regolarmente in un altro Paese. Gli Stati contraenti possono prendere, durante tale termine, tutte le misure interne che reputano necessarie.

Articolo 32

Naturalizzazione

Gli Stati contraenti, facilitano entro i limiti del possibile, l'assimilazione e la naturalizzazione dei rifugiati. Essi si sforzano in particolare di accelerare la procedura di naturalizzazione e di ridurre, per quanto possibile, le tasse e le spese della procedura.

Capitolo VI: Disposizioni finali

Articolo 33

Informazioni inerenti a leggi e regolamenti nazionali

Gli Stati contraenti, comunicheranno al Segretario generale delle Nazioni Unite, il testo delle leggi e di regolamenti che essi potrebbero promulgare, per garantire l'applicazione della presente Convenzione.

Articolo 34

Regolamento delle contestazioni

Per quanto non possano essere regolate in altro modo, le contestazioni tra le parti della presente Convenzione concernenti la sua interpretazione o la sua applicazione saranno sottoposte, a richiesta di una delle parti interessate, alla Corte internazionale di giustizia.

Articolo 35

Firma, ratificazione e accessione

1. La presente Convenzione, sarà aperta alla firma, alla sede della Organizzaione delle Nazioni Unite fino al 31 dicembre 1955.

2. Essa potrà essere firmata:

- a. Da tutti gli Stati Membri dell'Organizzazione delle Nazioni Unite;
- b. Da ogni altro Stato non membro, invitato alla Conferenza delle Nazioni Unite sullo statuto degli apolidi;
- c. Da tutti gli Stati, che l'Assemblea generale delle Nazioni Unite abbia invitato a firmare o ad accedervi.

3. Essa dev'essere ratificata e gli strumenti di ratificazione saranno depositati presso il Segretario generale delle Nazioni Unite.

4. Gli Stati indicati al capoverso 2 del presente articolo, possono aderire alla presente Convenzione. L'adesione, avviene mediante il deposito di uno strumento di accessione, presso il Segretario generale delle Nazioni Unite.

Articolo 36

Campo d'applicazione territoriale

1. Ogni Stato può, all'atto della firma, della ratificazione e dell'accessione, dichiarare che la presente Convenzione sarà applicabile a tutti i territori che esso rappresenta in campo internazionale, oppure a uno o più territori siffatti. Tale dichiarazione ha effetto a contare dall'entrata in vigore della Convenzione per detto Stato.

2. In seguito, l'estensione dell'applicazione, può avvenire in ogni tempo, mediante notificazione al Segretario generale delle Nazioni Unite; essa avrà effetto dopo 90 giorni, a contare dalla data in cui il Segretario generale delle Nazioni Unite avrà ricevuto la notificazione, oppure alla data d'entrata in vigore della Convenzione per detto Stato, se quest'ultima data è posteriore.

3. Per ciò che concerne i territori ai quali la presente Convenzione non sarà applicabile alla data della firma, della ratificazione o dell'accessione, ogni Stato interessato esaminerà la possibilità, di prendere il più presto possibile, le misure necessarie per l'estensione dell'applicazione a detti territori, con riserva del consenso dei Governi di tali territori, qualora ciò fosse richiesto dalla costituzione.

Articolo 37

Disposizioni per gli Stati federativi

Nel caso di Stati federativi o di Stati non unitari, sono applicabili le seguenti disposizioni:

- a. per quanto concerne gli articoli della presente Convenzione, la cui applicazione spetta al potere legislativo federale, gli obblighi del Governo federale, sono identici a quelli delle parti che non sono Stati federativi;
- b. per quanto concerne gli articoli della presente Convenzione, la cui applicazione spetta al potere legislativo dei singoli Stati, province o Cantoni che compongono lo Stato federativo e non sono tenuti in virtù della Costituzione federale a prendere misure legislative, il Governo federale, comunicherà detti articoli, nel più breve termine possibile e con il suo parere favorevole, alle autorità competenti degli Stati, delle province o dei Cantoni;
- c. uno Stato federativo, che è parte della presente Convenzione, comunicherà, su domanda di qualsiasi altro Stato contraente trasmessagli dal Segretario generale delle Nazioni Unite, un esposto della legislazione e della prassi in vigore nella Confederazione e nei suoi singoli Stati, per ciò che concerne l'una o l'altra disposizione della Convenzione; nell'esposto, dev'essere indicato, in quale misura la disposizione di cui si tratta, sia stata eseguita in virtù di un atto legislativo o in altro modo.

Articolo 38

Riserve

1. All'atto della firma, della ratificazione o dell'accessione, ciascuno Stato può fare riserve circa gli articoli della presente Convenzione, eccettuati gli articoli 1, 3, 4, 16 (1) e dal 33 al 42 compreso.

2. Ciascuno Stato contraente, che abbia fatto una riserva, conformemente al capoverso 1 del presente articolo, può in ogni tempo ritirarla, mediante notificazione scritta al Segretario generale delle Nazioni Unite.

Articolo 39

Entrata in vigore

1. La presente Convenzione, entra in vigore 90 giorni dopo la data del deposito del sesto strumento di ratificazione o di accessione.

2. Per ciascuno Stato che ratificherà la presente Convenzione o vi aderirà dopo il deposito del sesto strumento di ratificazione o di accessione, essa entra in vigore 90 giorni dopo la data del deposito dello strumento di ratificazione o di accessione da parte di detto Stato.

Articolo 40

Disdetta

1. Ciascuno Stato contraente può disdire la presente Convenzione, in ogni tempo, mediante notificazione scritta al Segretario generale delle Nazioni Unite.

2. La disdetta, ha effetto per lo Stato interessato, un anno dopo la data in cui è stata ricevuta dal Segretario generale delle Nazioni Unite.

3. Ciascuno Stato che ha fatto una dichiarazione o una notificazione conformemente all'articolo 36, può comunicare successivamente al Segretario generale delle Nazioni Unite, che la Convenzione non è più applicabile ai territori indicati nella comunicazione. In questo caso, la Convenzione cessa di essere applicabile ai territori di cui si tratta, un anno dopo la data in cui il Segretario generale ha ricevuto la comunicazione.

Articolo 41

Revisione

1. Ciascuno Stato contraente, può in ogni tempo, mediante notificazione scritta al Segretario generale delle Nazioni Unite, domandare la revisione della presente Convenzione.

2. L'Assemblea generale delle Nazioni Unite propone, se è il caso, le misure che devono essere prese circa siffatta domanda.

Articolo 42

Comunicazioni del Segretario generale delle Nazioni Unite

Il Segretario generale delle Nazioni Unite, comunica a tutti gli Stati Membri delle Nazioni Unite e agli Stati non membri indicati nell'articolo 35:

- a. le firme, ratificazioni e accessioni previste nell'articolo 35;
- b. le dichiarazioni e le notificazioni previste nell'articolo 36;
- c. le riserve fatte o ritirate conformemente all'articolo 38;
- d. la data d'entrata in vigore della presente Convenzione, conformemente all'articolo 39;
- e. le disdette e le notificazioni previste nell'articolo 40;
- f. le domande di revisione previste nell'articolo 41.

In fede di che, i sottoscritti, a ciò debitamente autorizzati, hanno firmato, in nome dei loro rispettivi Governi, la presente Convenzione.

Fatto a Nuova York, il ventotto settembre mille novecento cinquanta-quattro, in un solo esemplare, i cui testi inglese, spagnolo e francese fanno parimente fede, che sarà depositato negli archivi dell'Organizzazione delle Nazioni Unite e le cui copie certificate conformi, saranno mandate a tutti gli Stati Membri delle Nazioni Unite ed agli Stati non membri indicati nell'articolo 35.

*Allegato**Paragrafo 1*

1. Il titolo di viaggio previsto dall'articolo 28 della presente Convenzione, deve indicare, che il portatore è un apolide, ai sensi della Convenzione del 28 settembre 1954.

2. Questo titolo, dev'essere compilato in almeno due lingue, di cui una dev'essere la lingua inglese o francese.

3. Gli Stati contraenti esamineranno la possibilità d'adottare un titolo di viaggio conforme al modello qui accluso.

Paragrafo 2

Con riserva dei regolamenti dei Paesi che rilasciano il titolo di viaggio, i figli possono essere indicati nel titolo di un genitore o, eccezionalmente, di un altro adulto.

Paragrafo 3

Le tasse riscosse per il rilascio del titolo di viaggio, non devono essere superiori alla tassa minima prevista per i passaporti nazionali.

Paragrafo 4

Con riserva di casi speciali o eccezionali, il titolo è rilasciato per il più gran numero possibile di Paesi.

Paragrafo 5

La durata di validità del titolo sarà di almeno tre mesi e due anni al massimo.

Paragrafo 6

1. Per il rinnovamento del titolo, o la proroga della sua validità, è competente l'autorità che l'ha rilasciato, fintanto che il titolare non si è stabilito regolarmente in un altro territorio e risiede regolarmente sul territorio di detta autorità. Nelle medesime condizioni, l'autorità che ha rilasciato il titolo scaduto, è competente per l'allestimento di un nuovo titolo.

2. I rappresentanti diplomatici o consolari possono essere autorizzati a prorogare, per un periodo non superiore a sei mesi, la validità dei titoli di viaggio rilasciati dai loro Governi.

3. Gli Stati contraenti esaminano, con benevolenza, la possibilità di rinnovare o di prorogare la validità dei titoli di viaggio, o di rilasciarne dei nuovi, agli apolidi che non risiedono più regolarmente sul loro territorio, se essi non possono ottenere un titolo di viaggio dal Paese della loro residenza regolare.

Paragrafo 7

Gli Stati contraenti, riconosceranno la validità dei titoli rilasciati, conformemente alle disposizioni dell'articolo 28 della presente Convenzione.

Paragrafo 8

Le autorità competenti del Paese nel quale l'apolide desidera recarsi, devono, se sono disposte a permettergli l'entrata, apporre il loro visto sul titolo di viaggio del rifugiato, semprechè un visto sia necessario.

Paragrafo 9

1. Gli Stati contraenti, s'impegnano a rilasciare visti di transito agli apolidi, che hanno ottenuto il visto di un territorio di destinazione finale.

2. Il rilascio di siffatti visti, può essere rifiutato, per i motivi che possono giustificare il rifiuto di un visto agli stranieri in generale.

Paragrafo 10

Le tasse per il rilascio di visti d'uscita, d'entrata o di transito, non devono superare la tariffa minima applicabile ai visti di passaporto stranieri.

Paragrafo 11

Se un apolide cambia il luogo di residenza e si stabilisce regolarmente nel territorio di un altro Stato contraente, il rilascio di un nuovo titolo, conformemente all'articolo 28 della Convenzione, spetta all'autorità competente di detto territorio, alla quale l'apolide ha il diritto di presentare la sua richiesta.

Paragrafo 12

L'autorità che rilascia un nuovo titolo, è tenuta a ritirare il titolo scaduto e a rimandarlo al Paese che l'ha rilasciato, se nel documento scaduto, è specificato, che il titolo dev'essere restituito al Paese che l'ha rilasciato; in caso contrario, l'autorità che rilascia il nuovo titolo, deve ritirare e annullare quello scaduto.

Paragrafo 13

1. Ogni titolo di viaggio rilasciato conformemente all'articolo 28 della presente Convenzione, salvo menzione contraria, darà il diritto al titolare, di ritornare sul territorio dello Stato che l'ha rilasciato in qualunque momento del periodo di validità di tale titolo. Comunque, il periodo durante il quale il titolare potrà rientrare sul territorio del Paese che ha rilasciato il titolo di viaggio, non potrà essere inferiore a tre mesi, salvo il caso in cui, il Paese nel quale l'apolide desidera recarsi, non esige che il titolo di viaggio preveda il diritto di rientro.

2. Con riserva delle disposizioni del capoverso precedente, uno Stato contraente, può esigere che il titolare del documento, si sottoponga a tutte le condizioni che possono essere imposte alle persone che escono dal Paese o che vi rientrano.

Paragrafo 14

Con la sola riserva delle prescrizioni del paragrafo 13, le disposizioni del presente allegato, non pregiudicano in nessun modo le leggi ed i regolamenti che disciplinano, nei territori degli Stati contraenti, le condizioni di entrata, di transito, di soggiorno, di domicilio e d'uscita.

Paragrafo 15

Il rilascio del titolo, come pure le iscrizioni che vi sono contenute, non determinano nè pregiudicano lo statuto del detentore, in particolare per quanto concerne la sua cittadinanza.

Paragrafo 16

Il rilascio del titolo, non conferisce al titolare diritto alcuno alla protezione dei rappresentanti diplomatici e consolari dello Stato che rilascia il titolo, e non conferisce *ipso facto*, a questi rappresentanti, un diritto di protezione.

Modello del titolo di viaggio

Sarebbe opportuno che il titolo avesse forma di un libretto (cm 15 × 10 circa), stampato in modo da rendere facilmente individuabili le cancellature e le alterazioni fatte con mezzi chimici od altri, e che la frase «Convenzione del 28 settembre 1954», fosse impressa ripetutamente su ogni pagina, nella lingua del Paese che rilascia il titolo.

Copertina del libretto

Titolo di viaggio

(Convenzione del 28 settembre 1954)

No.

(1)

Titolo di viaggio

(Convenzione del 28 settembre 1954)

Questo documento scade il
salvo proroga della validità.

Cognome

Nome (i)

Accompagnato da bambino (i)

1. Il presente titolo è rilasciato unicamente, per munire il titolare di un documento di viaggio, in sostituzione del passaporto nazionale. Esso non pregiudica la nazionalità del titolare e non ha effetto alcuno sulla stessa.
2. Il titolare è autorizzato a ritornare in
/indicazione del Paese le cui autorità rilasciano il titolo/fino al
..... salvo indicazione qui appresso di una data posteriore.
/Il periodo durante il quale il titolare è autorizzato a ritornare, non deve essere inferiore ai tre mesi, salvo il caso in cui, il Paese nel quale il titolare desidera recarsi, non esige che tale documento preveda il diritto di rientro./

3. Nel caso di trasferimento del luogo di residenza in un Paese diverso da quello in cui il presente titolo è stato rilasciato, il titolare deve, se intende trasferirsi nuovamente, richiedere un nuovo titolo, alle autorità competenti del Paese della sua residenza.

[Il vecchio titolo di viaggio, sarà rimesso all'autorità che rilascia quello nuovo, al fine di rinviarlo all'autorità che l'ha rilasciato ¹⁾].

(Il presente titolo consta di 32 pagine, copertina esclusa).

(2)

Luogo e data di nascita

Professione

Residenza attuale

* Cognome (antecedente il matrimonio) e nome (i) della moglie

* Cognome e nome (i) del marito

Connotati

Statura

Capelli

Colore degli occhi

Naso

Forma del viso

Colorito

Segni particolari

Bambini accompagnanti il titolare

Cognome	Nome (i)	Luogo di nascita	Sesso
.....

- * Cancellare quanto non fa al caso.

(Il presente titolo consta di 32 pagine, copertina esclusa).

- ¹⁾ La frase tra parentesi quadra può venire inserita dai Governi che lo desiderano.

(3)

Fotografia del titolare
e sigillo dell'autorità di rilascio
Impronte digitali del titolare (facoltativo)

Firma del titolare:

(Il presente titolo consta di 32 pagine, copertina esclusa)

(4)

1. Questo titolo è rilasciato per i Paesi seguenti:

.....
.....
.....

2. Documento(i) sulla cui base il presente titolo è rilasciato:

.....
.....
.....

Rilasciato a

Data:

Firma e sigillo dell'autorità
di rilascio:

.....

Tassa riscossa:

(Il presente titolo consta di 32 pagine, copertina esclusa)

(5)

Proroga

Tassa riscossa: dal

al

Fatto a il

Firma e sigillo dell'autorità
di proroga:

.....

Proroga

Tassa riscossa: dal

al

Fatto a il

Firma e sigillo dell'autorità
di proroga:

.....

(Il presente titolo consta di 32 pagine, copertina esclusa)

(6)

Proroga

Tassa riscossa: dal

al

Fatto a il

Firma e sigillo dell'autorità
di proroga:

.....

Proroga

Tassa riscossa: dal
al
Fatto a il

**Firma e sigillo dell'autorità
di proroga:**
.....

(Il presente titolo consta di 32 pagine, copertina esclusa)

(7-32)

Visti

**Iscrivere in ogni visto il nome del titolare.
(Il presente titolo consta di 32 pagine, copertina esclusa)**

.....
.....
.....
